

PAD EBOLI

PIANO AREE DEMANIALI
APRILE 2026


03.00

NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE



URBAN Città di Eboli
CENTER

ASSESSORATO SVILUPPO
ECONOMICO E PATRIMONIO



PAD EBOLI



URBAN Città
di Eboli
CENTER

ASSESSORATO SVILUPPO
ECONOMICO E PATRIMONIO

APRILE 2026

SINDACO: MARIO CONTE

ASSESSORE: VINCENZO CONSALVO

PROGETTISTA: LUCIA ROSSI

CON: FRANCESCO ABBAMONTE

LUCA BRUNO

DANIELA CARDIELLO

GIULIA CORRIERE

CARMEN ZAGHLOUL

CONSULENTE RAPPORTO AMBIENTALE: ANTONIETTA DI VINCENZO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	003
ARTICOLO 1. OGGETTO DEL PIANO	003
ARTICOLO 2. FINALITÀ DEL PIANO	003
ARTICOLO 3. REGIME GIURIDICO E AVENTI TITOLO	004
ARTICOLO 4. COMPETENZA ED ELABORATI DEL PIANO	004
ARTICOLO 5. DEFINIZIONI GENERALI E URBANISTICHE	005
ARTICOLO 6. MODALITÀ DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	007
ARTICOLO 7. TIPOLOGIE DI INTERVENTO	007
ARTICOLO 8. STAGIONALITA'	008
ARTICOLO 9. LAVORI SULL'ARENILE	008
CAPO II – IL PROGETTO DI PIANO	009
TITOLO I – LE SCELTE	009
ARTICOLO 10. SUDDIVISIONE E ARTICOLAZIONE DEL LITORALE	009
ARTICOLO 11. LE ZONE DI PIANO	010
TITOLO II – CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI	011
ARTICOLO 12. NORME GENERALI	011
ARTICOLO 13. RECINZIONI	011
ARTICOLO 14. SERVIZI E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE	012
ARTICOLO 15. INSEDIAMENTI TURISTICI	012
ARTICOLO 16. CABINE SPOGLIATOIO, SPOGLIATOI A ROTAZIONE E SPAZIO BAGNINO	012
ARTICOLO 17. SERVIZI IGIENICI	013
ARTICOLO 18. SPIAGGIA LIBERA E SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA	013
ARTICOLO 19. PUNTI DI ORMEGGIO	013
ARTICOLO 20. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI	014
ARTICOLO 21. ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ INTERNA ALL'AREA	014
TITOLO III – LO SPAZIO NATURALISTICO	015
ARTICOLO 22. FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI	015
ARTICOLO 23. COMPONENTI DELLO SPAZIO NATURALISTICO E DISCIPLINA D'USO	015
ARTICOLO 24. ARREDO URBANO	016
ARTICOLO 25. IL VERDE	016

PAD
EBOLI



URBAN
CENTER


ASSESSORATO SVILUPPO
ECONOMICO E PATRIMONIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. OGGETTO DEL PIANO

Il Piano Urbanistico Attuativo “**Fascia Costiera**”, in seguito denominato **Piano**, si riferisce all’ambito territoriale del comune di Eboli, compreso fra la battigia e la provinciale litoranea che si estende a sud, fino alla foce del fiume Sele con esclusione dell’area di demanio militare, che segna il confine con il territorio del comune di Capaccio Paestum e a nord, fino all’idrovara della zona Lago, che segna il confine del comune di Battipaglia.

L’ambito include le aree appartenenti al demanio marittimo statale ricompreso nella gestione amministrativa del Comune di Eboli, per come rappresentato nel SID e in rosso nella figura sottostante, per un tratto di circa 5 km di fronte mare che, partendo dal confine nord con il comune di Battipaglia, si interrompe a circa 2,7 km dalla foce del fiume Sele (confine con il comune di Capaccio).



Le funzioni amministrative sulle aree del pubblico demanio marittimo, individuate negli art. 822 del codice civile e dell’art. 28 e 29 del codice della navigazione, sono esercitate in conformità alle norme contenute nella vigente legge n.° 494/93, nel D. Lvo n.° 112/98, negli indirizzi operativi regionali per l’esercizio delle funzioni in materia di concessioni demaniali marittime secondo i principi del codice della navigazione. Per uniformità di gestione le concessioni previste dal piano nel tratto non appartenente al demanio statale, saranno rilasciate nel rispetto della stessa disciplina innanzi richiamata.

Le presenti norme sono organizzate in due Capi che disciplinano rispettivamente:

CAPO I: le disposizioni generali, valide per tutte le zone del piano

CAPO II: il progetto di piano, contenente le disposizioni per l’attuazione, applicabili ai nuovi insediamenti.

Il piano costituisce quadro normativo di riferimento, a carattere generale, per l’esercizio delle funzioni delegate di gestione amministrativa sulle concessioni dei beni del demanio marittimo, in coerenza con il Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime di competenza regionale che costituisce, in ogni caso, norma sovraordinata alla quale il presente piano si conforma.

Le previsioni del piano, in quanto disciplina di dettaglio, prevalgono, inoltre, in caso di contrasto, sulle disposizioni riportate della Sezione IV delle NTA del vigente PRG.

ARTICOLO 2. FINALITÀ DEL PIANO

Il **Piano** è finalizzato a disciplinare le trasformazioni delle aree, ad integrare la dotazione delle aree per servizi pubblici e per le attrezzature stagionali necessarie per l’attività turistica, armonizzando le azioni sul territorio.

Le norme che regolano il Piano perseguono le finalità seguenti:

- promuovere e incentivare la **riqualificazione ambientale** con particolare riferimento alle aree protette;
- **salvaguardare il litorale** che per la sua peculiarità costituisce risorsa indispensabile e strategica per lo sviluppo complessivo del turismo costiero;
- garantire la continuità fra arenile, cordone dunale, corridoio ecologico boscato, migliorando l’accessibilità delle aree demaniali marittime;
- individuare indirizzi per il **miglioramento della qualità insediativa** e strutturale degli stabilimenti balneari e delle altre strutture per l’erogazione dei servizi e/o per lo svolgimento delle attività ritenute compatibili;
- favorire l’innovazione e la diversificazione dell’**offerta turistica**;
- armonizzare le norme con l’obiettivo di perseguire i principi di sostenibilità ambientale, accessibilità ed inclusione sociale garantendo **la qualificazione e l’innovazione del polo turistico**.

PAD
EBOLI



URBAN
CENTER
ASSESSORATO SVILUPPO
ECONOMICO E PATRIMONIO

ARTICOLO 3. REGIME GIURIDICO E AVENTI TITOLO

Le aree incluse nel Piano, dal punto di vista giuridico, sono:

- 1) Aree demaniali dello Stato
- 2) Aree ad uso civico del Comune di Eboli
- 3) Aree ad uso civico del Comune di Battipaglia.

Per l'espletamento di tutti gli adempimenti relativi al demanio marittimo devono essere utilizzate, nel rispetto degli indirizzi e delle leggi statali, le basi di dati cartografiche amministrative nonché le procedure normalizzate del **sistema informativo demanio (S.I.D.)**.

Con riferimento al regime giuridico dei suoli citati al precedente articolo deve considerarsi "avente titolo" il titolare di concessione demaniale per licenza, limitatamente al periodo di validità della stessa.

ARTICOLO 4. COMPETENZA ED ELABORATI DEL PIANO

Il Comune tutela l'osservanza delle norme in materia urbanistica, sulla base della presente normativa e delle Leggi urbanistiche vigenti, fatta salva la competenza territoriale degli organi dello Stato e la competenza amministrativa dello Stato e/o della Regione in base ai vigenti provvedimenti legislativi di delega o altra normativa di Legge.

Per quanto non previsto nella presente normativa vale quanto stabilito dai Regolamenti e Leggi vigenti.

La disciplina del Piano riguarda:

- i limiti delle aree soggette a concessioni demaniali;
- l'individuazione delle spiagge a libera fruizione;
- l'accessibilità e la viabilità carrabile, pedonale e ciclabile, con particolare attenzione alle modalità di superamento delle barriere architettoniche.

Le aree Natura2000 ad elevato valore naturalistico destinate alla conservazione degli habitat e delle specie costiere, sono individuate nel presente piano e riportate nella tavola specifica, con la precisazione che il riferimento ufficiale delle perimetrazioni deve intendersi sempre il vigente piano di gestione della relativa area protetta, ai fini della corretta redazione dello studio di valutazione di incidenza ecologica del presente piano. Stesso dicasi per la disciplina di tutela di competenza dell'Ente Riserva Foce Sele-Tanagro.

La presente normativa disciplina gli interventi con l'ausilio degli elaborati grafici allegati, di seguito elencati:

PAD
EBOLI



URBAN
CENTER

ASSESSORATO SVILUPPO
ECONOMICO E PATRIMONIO

N Tavola	Relazioni e normative	
1 REL 01.00	Relazione generale	
2 REL 02.01	Concessioni Demaniali Marittime esistenti (SID)	1:2.000
3 REL 02.02	Concessioni Demaniali Marittime di progetto	1:2.000
4 REL 03.00	Normativa Tecnica di Attuazione	
5 REL 04.00	Rapporto ambientale preliminare	
Quadro conoscitivo		
5 QC 01.00	Inquadramento territoriale	1:25.000
6 QC 02.00	Carta natura - Regione Campania	1:10.000
7 QC 03.00	Carta Natura 2000 - Piano Gestione Forestale	1:10.000
8 QC 04.00	Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio idraulico	1:10.000
9 QC 05.00	Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio frana	1:10.000
10 QC 06.01	Carta dei vincoli e delle risorse	1:10.000
11 QC 06.02	Carta dei vincoli e linee di costa	1:10.000
12 QC 07.00	Planimetria Catastale - Aree percorse dal fuoco	1:10.000
13 QC 08.00	Usi Civici - Utilizzazione - Ambiti Omogenei di Intervento	1:10.000
14 QC 09.00	PRG e PUAD vigente	1:10.000
15 QC 10.00	Stato di attuazione PUAD e SID	1:10.000
Stato di fatto		
16 SDF 01.01	Uso Aree Demaniali Marittime - Infrastrutture a rete su ortofoto	1:5.000
17 SDF 01.02	Uso Aree Demaniali Marittime - Infrastrutture a rete su ortofoto	1:5.000
18 SDF 02.01	Uso Aree Demaniali Marittime - Infrastrutture a rete su CTR	1:2.000
19 SDF 02.02	Uso Aree Demaniali Marittime - Infrastrutture a rete su CTR	1:2.000
20 SDF 02.03	Uso Aree Demaniali Marittime - Infrastrutture a rete su CTR	1:2.000
21 SDF 02.04	Uso Aree Demaniali Marittime - Infrastrutture a rete su CTR	1:2.000
Elaborati grafici di progetto		
22 SDP 01.00	Uso Attuale e Comparti di intervento	1:10.000
23 SDP 02.01	Comparti di intervento - Attrezzature e infrastrutture di progetto	1:2.000
24 SDP 02.02	Comparti di intervento - Attrezzature e infrastrutture di progetto	1:2.000
25 SDP 02.03	Comparti di intervento - Attrezzature e infrastrutture di progetto	1:2.000
26 SDP 02.04	Comparti di intervento - Attrezzature e infrastrutture di progetto	1:2.000
26 SDP 03.01	Comparti di intervento - vincoli - risorse	1:5.000
27 SDP 03.02	Comparti di intervento - vincoli - risorse	1:5.000

ARTICOLO 5. DEFINIZIONI GENERALI E URBANISTICHE

Si riportano le definizioni utilizzate negli elaborati di piano:

- **battigia:** fascia della spiaggia interessata dal movimento di flusso e riflusso delle onde; la prima fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la linea di costa, individuata in 5 metri lineari dal limitare del mare;
- **arenile libero:** prima fascia dell'arenile, completamente libera, che partendo dalla battigia arriva all'area del soggiorno all'ombra, con una profondità non inferiore ai 5 m, tenuto conto della situazione orografica e della profondità verso mare dell'area concessa; ad essa si connettono i varchi necessari a consentire, nel rispetto dell'articolo 1, comma 254, legge n. 296/2006, il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia; tali accessi sono individuati nelle esistenti traverse tagliafuoco e su di esse sono rigorosamente vietate recinzioni e/o delimitazioni di qualsiasi tipo, anche temporanee e/o con opere in verde, che impediscano il passaggio;
- **soggiorno all'ombra:** fascia di arenile di profondità variabile successiva all'arenile libero, parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura;
- **servizi di spiaggia:** insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento quali depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili; ufficio del gestore; cabine, spogliatoi; servizi igienici; tende; capanne; servizi di ristorazione, bar o chioschi o ogni altro servizio assimilabile;
- **insediamenti turistici:** insieme delle strutture destinate alla erogazione di servizi

turistici di promozione ambientale (parco) e balneari, con annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività sportive, ludico ricreative e ogni altro servizio assimilabile, nei limiti previsti dalla legge (per le destinazioni attivabili sul demanio marittimo) e dal presente piano per le singole zone da esso individuate;

- **spiaggia libera:** area demaniale marittima idonea per la balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico;
- **spiaggia libera attrezzata:** area demaniale marittima ad uso libero e gratuito, per la quale è prevista la possibilità di affidare l'erogazione di servizi a pagamento legati alla balneazione ulteriori rispetto a quelli minimi gratuiti previsti (quali pulizia, sorveglianza, salvamento e servizi igienici). Le strutture funzionali all'offerta dei detti servizi ulteriori potranno essere collocate solo sull'area interessata dall'affidamento, limitatamente allo spazio occupato dalle stesse. Le attrezzature offerte a pagamento non possono, in alcun caso, essere preinstallate, ma vanno posizionate solo al momento della richiesta da parte dei fruitori;
- **concessione demaniale marittima**, di seguito denominata anche **CDM:** il provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali marittimi;
- **attività turistico-ricreative:** le attività di cui all'art. 1 del Decreto-Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in Legge 4/12/1993, n. 494 e ss.mm.ii.
- **fronte della concessione:** dimensione longitudinale delle concessioni demaniali misurata parallelamente alla linea di battaglia, indicata negli elaborati grafici di Piano;
- **opere inamovibili** (di difficile rimozione): opere aventi struttura stabile, in muratura in cemento armato, in sistema misto, realizzate con elementi di prefabbricazione di notevole peso, la cui rimozione comporti necessariamente la distruzione sostanziale dei manufatti. In ogni caso, la realizzazione delle opere previste in questa definizione è **sempre** vietata;
- **opere amovibili:** sono opere realizzate mediante strutture a secco facilmente disassemblabili distinte in:
 - **fisse:** quelle opere le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari leggere, come quelle, ad esempio, costruite con strutture a scheletro leggero in acciaio, o in legno, o con altro materiale leggero, con pannelli leggeri diOMPAGNO, con copertura leggera smontabile. Le fondazioni diffuse o isolate devono essere recuperabili e riproponibili altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale dei manufatti;¹
 - **temporanee:** strutture provvisorie destinate ai servizi accessori (pavimentazioni temporanee, pensiline, pergole, frangivento-solarium e altre strutture leggere), che hanno carattere stagionale e/o occasionale, realizzate con materiali e tecnologie di costruzione e metodologie di assemblaggio che ne consentono un facile montaggio/smontaggio senza demolizione di alcun componente. Le strutture precarie temporanee possono essere tamponate per massimo due lati e/o coperte mediante elementi realizzati esclusivamente con materiali naturali quali tessuti, cannicciati e/o legno, paglia, con obbligo di rimozione a fine stagione balneare. I frangivento-solarium, devono essere realizzati con tessuto ancorato a montanti in legno. Non fanno parte delle strutture precarie temporanee i pennoni di bandiere, le antenne, i lampioni, i sostegni esterni di tensostrutture, le reti di protezione e gli impianti tecnologici.
- **attrezzature mobili:** attrezzature che possono essere installate solo per il periodo della stagione balneare o anche occasionalmente, se previste da specifiche autorizzazioni e per esigenze temporanee, che vengono, poi, sistematicamente rimosse alla relativa scadenza;²

¹A titolo esemplificativo si considerano incluse in questa tipologia le cabine e gli spogliatoi a rotazione, le cabine ripostiglio, i gazebo, i servizi igienici e le docce, i chioschi per ufficio del gestore, il servizio ristoro e deposito per attrezzature, gli impianti sportivi e di gioco all'aperto anche con possibilità di copertura con strutture rimovibili e temporanee, le cabine destinate a servizi di bagnino e di primo soccorso.

²Esse sono identificate, a titolo esemplificativo, in ombrelloni, sedie, sdraio, elementi di modeste dimensioni in legno, posti a secco e sollevati dalla spiaggia per la formazione dei percorsi pedonali o modeste aree

ARTICOLO 6. MODALITÀ DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO

Le opere connesse all'attivazione di ciascuna delle funzioni ammesse dal piano risultano soggette al **procedimento unico** di competenza dello **Sportello Unico per le Attività Produttive**, cui si rimanda per la specifica disciplina.

Possono essere realizzate dal Comune, dai Privati o da Enti, sempre comunque previa concessione quale legittimazione sostitutiva del titolo di proprietà.

L'attuazione delle previsioni del Piano avviene per:

- attuazione **diretta**
- attuazione **convenzionata**.

Si ha "attuazione diretta" per gli interventi che possono essere promossi dagli interessati, nel rispetto della disciplina di piano, avviando procedimenti preordinati al rilascio di specifico titolo abilitativo.

Il titolo diretto potrà essere utilizzato per gli interventi manutentivi delle strutture realizzate e per il rimontaggio, per le stagioni balneari successive alla prima, delle strutture costituenti gli insediamenti temporanei, purché in conformità al progetto originario.

Si ha "attuazione convenzionata" per gli interventi che, ai fini della formazione dei titoli abilitativi, necessitano:

1. dell'approvazione, in sede tecnica di un progetto, di sistemazione unitaria d'insieme per le valutazioni:

- del corretto inserimento dell'intervento nel contesto urbanistico e paesaggistico-ambientale;
- delle eventuali opere di urbanizzazione primaria inadeguate e/o mancanti, da realizzare direttamente dal privato;
- della eventuale modalità di attuazione e gestione delle aree destinate ad uso pubblico (area pinetata, viale pedonale e area di sosta, arenile a libera fruizione);
- degli habitat da tutelare e/o salvaguardare o da riqualificare e/o rifunzionalizzare;
- delle eventuali opere di mitigazione ambientale.

2. dell'assunzione di impegno, mediante convenzione, del completamento di tutte le opere in progetto e le eventuali modalità di gestione delle aree destinate ad uso pubblico.

Gli interventi rientranti nella tipologia di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia con ampliamento, sono sempre soggetti ad attuazione convenzionata.

In ogni caso i progetti saranno assoggettati ai pareri richiesti dalle pertinenti norme vigenti, ove necessari in relazione alla vincolistica esistente e alle tipologie di intervento previste.

ARTICOLO 7. TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Tutti gli insediamenti realizzabili nelle aree oggetto del Piano dovranno essere previsti ed attuati con opere amovibili e attrezzature mobili, come in precedenza definite, preferibilmente in materiale ligneo.

Tutti gli insediamenti turistici sono da considerarsi strutture edilizie aperte al pubblico e quindi devono essere conformi a quanto disposto dall'art. 24 della Legge 104 del 5 febbraio 1992 con riferimento all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche, al fine di rimuovere ostacoli fisici, funzionali o comunicativi e rendere accessibili gli interventi anche alle persona con disabilità motorie, sensoriali o cognitive.

Nelle aree oggetto del Piano sono consentite le seguenti modalità di intervento:

INTERVENTI EDILIZI (per le definizioni degli interventi si rimanda al vigente DPR 380/01):

- Manutenzione Ordinaria
- Manutenzione Straordinaria
- Restauro e risanamento conservativo
- Ristrutturazione Edilizia

ristoro. Sono considerate attrezzature mobili anche le tende parasole "a sbraccio" (per le quali va scelta una colorazione compatibile con l'ambiente) con nessun tipo di supporto a terra, aventi un oggetto massimo di ml 2,50, purché sprovviste di qualsiasi tipo di chiusura laterale e ricadenti entro la concessione demaniale.

PAD
EBOLI



URBAN
CENTER

ASSESSORATO SVILUPPO
ECONOMICO E PATRIMONIO

- Nuova costruzione

INTERVENTI AMBIENTALI:

- **Risanamento e ripristino ambientale – naturalistico:** insieme di interventi volti alla ricostituzione delle componenti paesistiche e naturalistiche degradate e alterate da interventi trasformativi e/o alla loro integrazione, al fine di ricreare biotopi preesistenti o comunque tipici dei luoghi. Tali interventi possono prevedere la demolizione di opere, edifici, impianti e infrastrutture degradati o dismessi, la rinaturalizzazione dei suoli, ricostituzione della copertura vegetale, ricreazione ad uso naturalistico di zone umide connesse;
- **Restauro ambientale:** insieme di interventi volti a preservare e migliorare aree verdi e naturali di particolare pregio storico-ambientale. Tali interventi possono comprendere la rimozione di rifiuti o manufatti alteranti i caratteri tipici dei luoghi, il taglio della vegetazione infestante e il reimpianto di specie autoctone;
- **Mitigazione ambientale:** insieme di interventi e misure volti a ridurre le pressioni di carattere ambientale-sanitario nei confronti delle componenti antropiche e/o migliorare l'impatto sulle componenti naturalistiche e paesistiche, conseguenti alla realizzazione di interventi edilizi;
- **Valorizzazione ambientale:** insieme di interventi volti alla valorizzazione paesistica e funzionale di aree verdi e naturali, sia nel sistema insediativo che ambientale. Tali interventi comprendono la creazione di nuove componenti paesaggistico-ambientali, mediante la piantumazione di aree alberate, cespuglieti e sistemi di siepi, nonché la realizzazione di attrezzature finalizzate alla fruizione collettiva dei luoghi, quali percorsi pedonali, equestri o ciclabili, attrezzature per la sosta, servizi alle persone (sanitari, didattico-divulgativi, ristoro) altri usi ritenuti compatibili. Sono, in genere, finalizzate alla valorizzazione funzionale di aree verdi ed aree naturalistiche.

Tutti gli interventi ambientali dovranno essere realizzati in conformità alle indicazioni del Piano di gestione forestale.

Tutti gli interventi dovranno, inoltre, essere improntati al **miglioramento bioenergetico** e cioè a quell'insieme di interventi volti a migliorare le prestazioni bioclimatiche delle componenti insediative. Tali interventi comprendono, in via esemplificativa e non esaustiva, il mantenimento della permeabilità dei suoli, la regolazione climatica delle strutture secondo principi della bioarchitettura, l'utilizzo di fonti energetiche naturali e rinnovabili, il recupero delle acque reflue e meteoriche per usi irrigui, di fertilizzazione dei suoli o per servizi igienici, l'impiego di materiali di costruzione durevoli e mantenibili tendenzialmente privilegiando quelli riciclabili e riutilizzabili, l'uso del verde con finalità di regolazione microclimatica e di protezione dall'inquinamento acustico e atmosferico.

ARTICOLO 8. STAGIONALITA'

All'interno di ciascuna concessione e nei limiti temporali della sua validità, potranno svolgersi sia attività a carattere stagionale che permanente.

Le attività che potranno essere svolte a carattere sia permanente che stagionale sono quelle connesse ai servizi di parco e, ove consentito dalle norme sovraordinate, anche ai servizi di spiaggia, quali servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività sportive, ludico ricreative e ogni altro servizio assimilabile.

Le attività che potranno essere svolte esclusivamente a carattere stagionale sono quelle di affitto di attrezzature per la sosta sulla spiaggia e la balneazione e di servizi connessi a ormezzi, pontili mobili o galleggianti.

ARTICOLO 9. LAVORI SULL'ARENILE

L'arenile e le strutture ivi insediate devono essere tenuti puliti e mantenuti con le seguenti modalità:

- i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti balneari devono essere portati a termine entro il 30 aprile e non possono essere effettuati durante la stagione estiva;
- i lavori di pulizia, di livellamento, ove consentiti, devono essere ultimati entro il 30 aprile di ciascun anno.


CAPO II – IL PROGETTO DI PIANO

TITOLO I – LE SCELTE

ARTICOLO 10. SUDDIVISIONE E ARTICOLAZIONE DEL LITORALE


Il progetto del Piano articola il litorale in:

- **AMBITO 1**, caratterizzato da aree del demanio marittimo ed aree interessate dalla presenza degli usi civici del Comune di Battipaglia: offre la possibilità di sviluppare strutture permanenti per servizi di Parco nelle aree adiacenti alla provinciale litoranea, sistemazione di percorsi (anche nell'area pinetata nel rispetto del vigente piano di gestione forestale) e servizi di spiaggia a mare;
- **AMBITO 2**, caratterizzato da aree del demanio marittimo ed aree interessate dalla presenza degli usi civici del Comune di Eboli: offre la possibilità di sviluppare strutture permanenti per servizi di Parco nelle aree adiacenti alla provinciale litoranea, sistemazione di percorsi (anche nell'area pinetata nel rispetto del vigente piano di gestione forestale) e servizi di spiaggia a mare;
- **AMBITO 3**, sempre caratterizzato da aree del demanio marittimo ed aree interessate dalla presenza degli usi civici del Comune di Eboli: offre su un'area molto limitata, la possibilità di sviluppare strutture permanenti per servizi di Parco nelle aree adiacenti alla provinciale litoranea, sistemazione di percorsi (anche nell'area pinetata nel rispetto del vigente piano di gestione forestale) e servizi di spiaggia a mare.



All'interno di ciascun ambito poi, il piano individua:

- in senso perpendicolare alla linea di costa, **COMPARTI** e **LOTTI**,
- in senso parallelo alla linea di costa, **ZONE**.




I comparti sono delimitati ciascuno, in senso perpendicolare alla costa, da due successive traverse tagliafuoco e, in senso parallelo ad essa, dalla strada litoranea e dalla spiaggia.

Ogni comparto è a sua volta suddiviso in:

- due lotti da destinare a concessione demaniale marittima
- un lotto a libera fruizione

individuati in relazione alle condizioni specifiche di ciascuno degli Ambiti in cui ricade il Comparto.

Parallelamente alla linea di costa, invece, sono individuate nelle quattro **ZONE** indicate nell'immagine di seguito riportata e meglio descritte nel successivo articolo.



PAD
EBOLI



URBAN CENTER
ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO E PATRIMONIO

ARTICOLO 11. LE ZONE DI PIANO

L'utilizzazione del litorale è articolata nelle zone e nelle rispettive destinazioni d'uso, individuate fra quelle compatibili ai sensi della vigente L. 494/93, come segue:

ZONA1: SERVIZI PARCO COSTIERO

In quest'area trovano collocazione le seguenti funzioni:

- **impianti e attrezzature di servizio:** impianti a rete (pubblica illuminazione, rete distribuzione dell'acqua, rete fognante e similari), un viale alberato pedonale servito da piccole strutture amovibili ad uso pubblico, aree di sosta, presidi sanitari e di pronto soccorso, posti di vigilanza, totem per la promozione auditiva e visiva turistica;
- **insediamenti turistici:** strutture nelle quali insediare le attività turistiche di promozione ambientale con annesse funzioni di ristoro e ricreative, attrezzature collettive, uffici, spogliatoi e servizi per il personale; non sono da intendersi incluse in questa categoria le costruzioni residenziali, eccettuato l'eventuale alloggio del custode la cui superficie dovrà essere contenuta nel limite del 5% della superficie lorda di pavimento complessivamente realizzata.

ZONA 2: PINETA ATTREZZATA

Quest'area corrisponde alla zona occupata dalla pineta, ed è oggetto di interventi di **risanamento ambientale**, sistemazione di percorsi naturalistici esistenti anche di accesso all'arenile e di piccoli spazi di ricreazione, svago, tempo libero, in coerenza con il vigente Piano di gestione forestale.

ZONA 3: SERVIZI DI SPIAGGIA

Quest'area corrisponde alla zona di transizione dalla pineta alla spiaggia, interessata da vegetazione rada. Gli interventi in quest'area dovranno essere prioritariamente finalizzati al risanamento ambientale e, compatibilmente con la vegetazione presente, potranno prevedere strutture balneari, permanenti o stagionali in relazione alle disposizioni di tutela applicabili specificatamente a ciascuna area interessata. In questa zona è possibile prevedere l'alloggio del custode, se non già previsto nella zona 1, nel limite del 5% della superficie lorda di pavimento esprimibile dalla presente zona.

ZONA 4: SOGGIORNO ALL'OMBRA

Fascia, di profondità variabile, successiva all'arenile libero e parallela al mare, destinata prevalentemente alla sistemazione di soli dispositivi di ombreggiamento.

In quest'area trovano collocazione anche i **servizi di spiaggia** legati alle concessioni degli insediamenti turistici, e quelli di **spiaggia libera attrezzata**, legati alle concessioni stagionali.

La distanza tra punti ombra, da centro a centro, dovrà essere obbligatoriamente di almeno 3 metri lineari.

In quest'area trovano collocazione anche i punti di ormeggio individuabili quali aree demaniali e specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

Nella fascia dell'arenile libero, parallela al mare, è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo che compromettano il libero transito verso il mare, fatti salvi i mezzi di soccorso.

Le zone 3 e 4, così come descritte ai precedenti commi, dovranno essere precisamente individuate in sede di redazione dei progetti degli interventi, previa esecuzione di apposito rilievo, comprensivo di documentazione fotografica dettagliata, dello stato dei luoghi (da includere obbligatoriamente fra gli elaborati che corredano la pratica autorizzativa) che riporti precisamente la delimitazione di ciascuna di dette zone ed ogni elemento naturale e/o artificiale esistente in relazione ai quali si giustificano le previsioni progettuali.

PAD
EBOLI



URBAN
CENTER
ASSESSORATO SVILUPPO
ECONOMICO E PATRIMONIO

TITOLO II – CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

ARTICOLO 12. NORME GENERALI

Dato il particolare interesse paesaggistico - ambientale dei tratti interessati (vincoli paesaggistico, riserva Foce Sele-Tanagro e aree Natura2000) le caratteristiche tipologiche dei manufatti devono avere una propria identità costruttiva che preveda l'utilizzo di forme e materiali naturali e la loro realizzazione deve essere eseguita evitando i movimenti di terra a salvaguardia della naturalità dell'ambiente costiero e della preservazione delle essenze autoctone esistenti.

Le nuove strutture devono integrarsi con l'ecosistema e devono sfruttare il più possibile la luce naturale; potranno essere realizzate esclusivamente in maniera e con materiali non impattanti con l'ambiente, con strutture leggere e di facile sgombero, comprese le pavimentazioni.

I manufatti edilizi, dunque, devono essere realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengano conto della morfologia del luogo e delle tradizioni costruttive degli impianti turistico-balneari della costa tirrenica, facendo ricorso, prioritariamente, a:

- interventi di ingegneria naturalistica e bioarchitettura;
- soluzioni tecnologiche non invasive, improntate al risparmio energetico, mediante l'utilizzo di energie alternative;
- sistemi di biofitodepurazione in sostituzione di impianti tradizionali nel caso sia impossibile un collegamento con l'impianto fognario esistente;
- materiali ecocompatibili.

Viene ribadito l'**obbligo** per tutte le strutture di realizzare le costruzioni esclusivamente con **opere amovibili** fisse o temporanee.

In ragione della variabilità delle quote dell'arenile, i progetti delle strutture da presentare ai fini delle concessioni dovranno riportare la quota del calpestio a cui posizionare il piano terra finito e quella della relativa sottostruttura, quest'ultima posizionata ad un'altezza e ad una distanza tale da consentire la naturale ricostruzione delle dune sabbiose, assumendo come riferimento quella di livello di un punto fisso inamovibile.

ARTICOLO 13. RECINZIONI

Per recinzioni si intendono tutti gli elementi che servono al presidio di un'area ed a regolarne l'accesso, anche carraio qualora consentito in relazione all'uso.

Sono rigorosamente vietate le costruzioni di muri di recinzione o di contenimento. Le recinzioni di qualsivoglia area vanno incluse nel progetto dell'intervento ovvero sottoposte ad eventuale successiva autorizzazione con le stesse modalità del progetto.

Al fine di non costituire una barriera visiva e consentire il libero spostamento alla fauna selvatica, le delimitazioni hanno un'altezza non superiore a **1,50 metri**, devono prevedere almeno 35 cm liberi dal livello del suolo e sono realizzate con materiali eco-compatibili, come il legno e la corda, assolvendo anche ad un ruolo di sicurezza o anche con vegetazione realizzata con la posa a dimora di siepi, alberelli, e simili. Sono vietati blocchi, pannelli coprenti in qualsiasi materiale, reti metalliche, reti in plastica o in materiali non biodegradabili, filo spinato o assimilabili.

Sono rigorosamente vietate recinzioni e/o delimitazioni di qualsiasi tipo, anche temporanee e/o con opere a verde, che impediscano il passaggio sugli spazi di transito verso la spiaggia.

Non costituiscono recinzioni al fine del presente Piano le delimitazioni stagionali per uso particolari consentiti (aree giochi per bambini, aree cani, reti di recinzione per campi da gioco, etc.) all'interno delle aree in concessione.

Le recinzioni si interrompono in ogni caso a 5 metri dalla battigia.

Le recinzioni di confine verso terra sono realizzate con strutture e con un'altezza tali da non pregiudicare la **visibilità verso il mare**.

ARTICOLO 14. SERVIZI E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE

Questi interventi dovranno rispettare le prescrizioni seguenti:

- **viale alberato pedonale** in adiacenza alla strada litoranea, anche servito da piccole strutture amovibili;
- **attrezzature per il soccorso**: possono essere realizzate anche su aree demaniali appositamente concesse e non potranno in ogni caso superare singolarmente **mq. 10.00** di superficie coperta;
- **attrezzature per il salvataggio**: possono essere realizzate su aree demaniali appositamente concesse negli interspazi tra concessioni e non potranno in ogni caso superare singolarmente **mq. 20.00** di superficie coperta. Le torrette di avvistamento sono parte integrante del servizio di salvataggio e sono a tutti gli effetti degli arredi: non costituiscono pertanto superficie coperta e possono essere installate stagionalmente;
- **aree di sosta**: sono previste nelle sole zone prospicienti la strada litoranea utilizzando esclusivamente gli accessi esistenti.

ARTICOLO 15. INSEDIAMENTI TURISTICI

Le strutture degli insediamenti turistici potranno essere realizzate con l'ausilio di opere amovibili, fisse o temporanee e attrezzature mobili e possono essere previste anche in manufatti fisicamente separati tra loro, ma nell'ambito della stessa concessione e secondo le tipologie insediabili nelle zone di piano innanzi definite.

Le strutture dovranno essere dimensionate assicurando il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- **rapporto di copertura**: l'insieme dei manufatti dovrà assicurare il rapporto di copertura fondiario massimo di **0,05 mq/mq**; si precisa che il citato parametro è riferito alla superficie fondiaria costituita dalle aree individuate come soggiorno all'ombra (zona 4), come servizi di spiaggia limitatamente all'area attrezzata (zona 3) e servizi di parco (zona 1); il rapporto va garantito per ciascuna delle (zona 3 e 4) superfici con impossibilità di traslazione di superfici da una zona all'altra; si ribadisce che la superficie fondiaria **esclude l'area pinetata**;
- **altezze**: l'altezza massima dei manufatti è di **m 4,00** alla gronda e l'altezza massima delle sovrastrutture (insegne e/o pannelli pubblicitari...) poste al di sopra delle coperture dei manufatti è di **m 1,50**;
- **distanze**: distanza minima dai confini pari a **mt 10**;
- **pavimentazioni**: la superficie delle pavimentazioni esterne ai manufatti adibiti a stabilimenti balneari, realizzate nel rispetto del successivo articolo 20, non può comunque superare il **30%** della superficie coperta della concessione demaniale medesima.

Con riferimento alla tipologia costruttiva si definisce **a basso impatto ambientale** quella caratterizzata da:

- utilizzo di materiali naturali quali legno (certificato FSC) e suoi derivati;
- costruzioni realizzate secondo i criteri dell'architettura bioecologica;
- tecnologie volte al risparmio energetico, idrico e all'uso di energie rinnovabili.

ARTICOLO 16. CABINE SPOGLIATOIO, SPOGLIATOI A ROTAZIONE E SPAZIO BAGNINO

Queste installazioni, rientranti nella definizione di strutture precarie temporanee e installabili nella sola zona 3, dovranno avere collocazione tale da consentire la più ampia vista del mare scegliendo sistemi di aggregazione in relazione alle caratteristiche e alle emergenze naturalistiche della predetta zona che non dovranno essere in alcun modo compromesse.

Le cabine spogliatoio devono avere **dimensioni interne minime** in pianta di **1,80 x 1,80 m** ed un'**altezza** massima di **m. 2,70** misurata alla gronda.

Gli spogliatoi a rotazione devono avere **dimensioni interne minime** in pianta di **1,80 x 1,80 m** ed un'**altezza** massima di **m. 2,70** misurata alla gronda e dovranno essere previsti almeno in numero pari a due, distinti per sesso ed in misura di almeno **1 spogliatoio ogni 50 punti ombra**.

Tali requisiti dimensionali valgono anche per lo spazio bagnino, obbligatorio per ogni

concessione balneare.

ARTICOLO 17. SERVIZI IGIENICI

L'installazione dei servizi igienici e le prescrizioni che seguono tendono ad assicurare un livello minimo di servizio inclusivo all'utente.

È obbligatorio per ogni concessione balneare l'inserimento di almeno **un blocco servizi igienici ogni 30 punti ombra** costituito da 3 wc (di cui uno per sesso e uno per famiglie) con sanitari per diversamente abili e, per quelli destinati alle donne e alle famiglie, attrezzati anche con fasciatoio. Ciascun servizio igienico, dotato di vaso e lavabo, deve avere **dimensioni interne minime** in pianta di **1,80 x 1,80 m**. Possono avere collocazione interna o adiacente alla struttura principale o autonoma rispetto ad essa. Se il blocco servizi igienici è costituito da un corpo di fabbrica autonomo l'**altezza massima** dovrà essere pari a **m 2,70**.

Dovrà essere assicurato l'uso pubblico e gratuito di almeno un gabinetto per ogni stabilimento balneare anche per il servizio di spiaggia libera attrezzata.

Le **docce** e/o **box acqua calda** sono consentite in prossimità delle cabine in numero minimo **1 ogni 50 punti ombra** e dovranno essere dimensionate in modo da garantire la fruibilità anche di persone con ridotta capacità motoria su carrozzina. In riva al mare sono consentite docce sostenute da struttura "a palo" per le quali vanno assicurati fruibilità ed accessibilità con pedana di dimensioni idonee a garantire la manovra su carrozzina.

Gli **scarichi** dei servizi igienici e delle docce dovranno essere collegati, tramite interposizione di un pozzetto di ispezione, alla rete fognante pubblica se esistente, anche con l'installazione ove necessario di impianti di sollevamento.

Ove non fosse disponibile la rete fognante si potrà prevedere l'installazione di vasche a tenuta fuori terra da cui prevedere periodici espurghi ovvero utilizzo di bagni chimici, previo parere dei competenti uffici dell'ASL, sollevati dal suolo e privi di fondazione di alcun genere.

ARTICOLO 18. SPIAGGIA LIBERA E SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA

Il Comune garantisce su tutti i tratti di spiaggia destinati alla balneazione l'esistenza di un adeguato servizio di salvamento, secondo le specifiche emanate dall'Autorità Marittima; in caso di oggettiva difficoltà il Comune provvederà ad installare dei cartelli monitori che avvertono della mancanza del servizio di salvamento.

Gli accessi alle spiagge libere, ricadenti nell'area demaniale marittima, dovranno essere dotati di idonei camminamenti su spiaggia di materiale ecologico e riciclabile, che consentano l'agevole accesso anche a persone con ridotta capacità motoria su carrozzina e segnalati da appositi cartelli indicatori.

ARTICOLO 19. PUNTI DI ORMEGGIO

I punti di ormeggio sono costituiti da:

- **spiaggia attrezzata** per il rimessaggio di natanti costituita da allestimenti idonei a permettere le operazioni di varo/alaggio/stazionamento dei natanti, e da opere amovibili temporanee adibite a guardiana, servizi igienici e custodia attrezzature. Restano, pertanto, esclusi i dispositivi di ombreggiamento e, dunque, la possibilità di utilizzazione di spiaggia attrezzata ai fini balneari, anche in considerazione del fatto che lo specchio acqueo antistante l'area di pertinenza è destinato esclusivamente a corridoio di uscita e di atterraggio e al suo interno è pertanto vietata la balneazione. L'allestimento di spiagge per il rimessaggio di natanti è comunque subordinato all'esistenza di un accesso carraio all'area di pertinenza: pertanto, le aree potenziali per i punti di ormeggio, sono individuabili nei tratti in concessione e in adiacenza alle traverse tagliafuoco. Per l'accesso si dovrà provvedere ad apposito permesso di transito in deroga.
- **specchi acquei** per ormeggi e pontili mobili, che dovranno essere regolamentati con idonei provvedimenti di concessione demaniale marittima, anche di durata temporanea (stagionali) che prevedono tra l'altro, le seguenti prescrizioni:

PAD
EBOLI



URBAN
CENTER

ASSESSORATO SVILUPPO
ECONOMICO E PATRIMONIO

1. delimitazione dell'area in concessione, a mare con boe e a terra da segnaletica verticale recante l'indicazione "area interdetta alla balneazione";
2. presidio dello specchio acqueo così delimitato dalle ore 00,00 alle ore 24,00 di ogni giorno da personale qualificato;
3. utilizzo consentito esclusivamente in condizioni di mare e tempo assicurati;
4. possibilità di ormeggio per periodi di tempo limitati (con espressa esclusione delle ore notturne) e con l'obbligo a carico del proprietario/conducente di stazionare ad una distanza massima dal natante tale da consentirgli un pronto intervento in caso di disormeggio dello stesso o laddove le circostanze lo rendano altrimenti necessario o opportuno;
5. ormeggio vietato in caso di avverse condizioni meteomarine;
6. ormeggio limitato a natanti di dimensioni medio-piccole (massimo 6-7 metri);
7. accessi dalla terraferma agli impianti garantita da piattaforme (galleggianti) di larghezza minima di 1,5 m;
8. ormeggio a mezzo di corpi morti o catenarie adeguatamente ancorati al fondale e sistemati in maniera tale da assicurare tutti i lati delle unità, impedendo alle stesse di evolvere all'attracco.

ARTICOLO 20. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Le **pavimentazioni** dovranno essere realizzate sollevate dal suolo, con palificate infisse e sovrastante tavolato.

I **rivestimenti** da realizzare dovranno essere in materiali ecocompatibili, preferibilmente in legno opportunamente trattato.

Le **coperture** delle strutture fisse potranno essere realizzate anche piane in ghiaia lavata su guaine sintetiche impermeabili restando escluso, in ogni caso, l'impegno di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia e la cromia del contesto in cui sono inserite.

I pluviali, le scossaline e le converse possono essere realizzate con elementi in lamiera zincata o in rame spessore min. 8/10 mm, con esclusione di materiale plastico o PVC di qualsiasi tipo.

Gli **infissi** sono da realizzare:

- in legno massello di essenze dure e resinose quali il castagno, il larice, il douglas, il rovere e potranno essere trattati con vernici o protetti con oli trasparenti;
- in alluminio (non anodizzato) preverniciato a caldo, in pvc.

Tutte le **colorazioni** dovranno essere tenui e tali da non contrastare con le cromie e con le tonalità dominanti del paesaggio.

Le **fonti luminose**, tanto della pubblica illuminazione, quanto delle attività in concessione non devono essere collocate ad un'altezza superiore ai m 3,00 dal terreno e devono essere rigorosamente rivolte verso il basso.

Le **fonti sonore** di qualsiasi tipo in zona non devono superare il livello della Classe Acustica I così come definita dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997.

ARTICOLO 21. ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ INTERNA ALL'AREA

I titolari delle concessioni hanno l'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento dell'arenile libero antistante l'area compresa nella concessione, anche al fine di balneazione.

Gli accessi all'arenile, le attrezzature ed i servizi delle concessioni, dovranno essere realizzati senza barriere architettoniche sia dall'esterno alla concessione, che da questa al mare.

Il transito verso la spiaggia, pedonale, ciclabile o con mezzi elettrici, è garantito attraverso:

- la zona pinetata, compatibilmente con quanto indicato nelle disposizioni di tutela dell'area protetta e del PGF;
- le traverse tagliafuoco: in queste ultime è possibile il transito veicolare limitatamente ai soli mezzi di soccorso e di servizio. È, altresì, consentito ai mezzi per il solo trasporto dei natanti da e per i punti di ormeggio e per garantire l'accesso alla spiaggia ai soggetti appartenenti alle categorie protette se non previsto fra i servizi

PAD
EBOLI



URBAN
CENTER

ASSESSORATO SVILUPPO
ECONOMICO E PATRIMONIO

offerti dai concessionari.

Il Piano individua accessibilità diverse in relazione agli usi, ed in particolare:

- a) **accesso alle aree in concessione:** sono costituiti dagli attuali accessi carrabili esistenti lungo la strada litoranea (traverse tagliafuoco), che conducono alle aree di sosta; queste ultime rappresentano l'unica zona della concessione in cui è consentito il transito veicolare. Ai fini antincendio per tali accessi deve essere sempre garantita l'interruzione della copertura arborea. Potranno essere realizzati nuovi tagliafuoco passivi per aumentare le interruzioni della continuità vegetale, in coerenza con le previsioni del PGF;
- b) **corridoi atterraggio natanti:** sono porzioni di mare delimitate da appositi segnalamenti, destinate alla navigazione per atterraggio e/o uscita in mare dei natanti.

TITOLO III – LO SPAZIO NATURALISTICO

ARTICOLO 22. FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Il Piano, per lo spazio naturalistico, persegue i seguenti obiettivi specifici:

- creazione delle condizioni per la ricostituzione delle dune;
- sostituzione delle strutture realizzate con opere inamovibili/di difficile rimozione esistenti sull'arenile, con strutture conformi alle disposizioni del presente piano anche attraverso tecnologie innovative a basso impatto ambientale;
- disponibilità di aree per lo svolgimento di attività nuove legate all'uso del mare e della spiaggia;
- destagionalizzazione delle strutture per un'offerta turistica maggiormente flessibile.

Il Piano ha la finalità di conservare il patrimonio naturalistico e di biodiversità come auspicato dalla normativa delle aree Natura2000 che definiscono habitat e specie faunistiche e vegetali di interesse comunitario, attraverso interventi di controllo e riduzione dei detrattori che incidono negativamente sulla qualità dei siti (impatti di attività antropiche) nonché interventi di ampliamento degli spazi naturali e di riduzione della loro frammentazione.

ARTICOLO 23. COMPONENTI DELLO SPAZIO NATURALISTICO E DISCIPLINA D'USO

Il Piano articola lo spazio naturalistico, nelle seguenti componenti ambientali, per le quali individua, in coerenza con il PgF, le relative discipline d'uso:

Pineta: nelle zone boscate con ampia superficie e rilievo dal punto di vista naturalistico e/o paesaggistico si prevede il mantenimento e la tutela del complesso, attraverso interventi di ripristino ambientale – naturalistico, mitigazione ambientale e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti (mantenimento del fondo e controllo della vegetazione).

Aree marginali o degradate: porzioni di territorio comprese tra la litoranea e la pineta e tra la pineta e l'arenile. Per tali aree il Piano prevede la riqualificazione ambientale finalizzata ad una maggiore continuità tra arenile, cordone dunale e area pinetata, da conseguire attraverso una mitigazione e riduzione degli impatti delle strutture all'interno di elementi naturali e la riqualificazione dei percorsi e dell'accessibilità all'area.

Dune: il Piano prevede, in sede di rilievo finalizzato alla presentazione dei progetti privati, l'individuazione delle dune con valenza esclusivamente ambientale e/o di difesa, per le quali non è previsto alcun uso legato alle attività balneari, classificandole per tipologia:

- Corpo dunale con elementi di naturalità: porzioni di duna che presentano caratteristiche naturali d'interesse, sia per la presenza di vegetazione di particolare rilevanza comunitaria, che per il loro stato di conservazione, e che necessitano di interventi di modesta entità atti a migliorare la loro consistenza;
- Corpo dunale con elementi di naturalità di particolare pregio: porzioni di duna che presentano caratteristiche naturali d'interesse rilevante sia per la presenza di vegetazione di rilevanza comunitaria, che per lo stato di conservazione, nonché per le dimensioni consistenti. Per tali emergenze la zona interessata deve essere

PAD
EBOLI



URBAN
CENTER
ASSESSORATO SVILUPPO
ECONOMICO E PATRIMONIO

delimitata con paletti di legno e corde per evitarne l'attraversamento.

ARTICOLO 24. ARREDO URBANO

Sarà compito dei progetti esecutivi pubblici e di quelli dei concessionari definire la sistemazione:

- delle aree di sosta;
- delle attrezzature quali panche, cestini, fontanelle, corpi illuminanti e simili;
- delle aree previste a verde;
- della segnaletica e della cartellonistica.

La sistemazione delle **aree di sosta** deve garantire la totale permeabilità delle relative superfici da parte delle acque meteoriche; sono pertanto vietate le pavimentazioni realizzate con conglomerati bituminosi. E' auspicabile che le aree sistemate a parcheggio risultino ombreggiate mediante l'inserimento di essenze arboree, preferibilmente del tipo ombrelliformi, opportunamente disposte, anche con funzione di arredo; sono consentite comunque, in alternativa, coperture degli stalli delle autovetture con strutture provvisorie ed amovibili, quali tendaggi o incannucciate.

Le attrezzature quali **panche, cestini, fontanelle, corpi illuminanti** tanto a servizio degli spazi pubblici quanto all'esterno delle strutture in concessione, dovranno essere di limitata incidenza ambientale, coniugando funzionalità e semplicità delle linee.

In particolare gli apparati luminosi dovranno ispirarsi al criterio di una diffusione di fonti di ridotta intensità, evitando concentrazioni abbaglianti e luci rivolte verso l'alto (disturbando la percezione della profondità della volta celeste).

La sistemazione e lo studio di caratteri adeguati per la **segnaletica**, sia di carattere ed interesse pubblico che quella per gli stabilimenti balneari e tutte le attrezzature in concessione in generale, deve considerare le esigenze della visibilità e chiarezza e contemporaneamente della non invasività.

ARTICOLO 25. IL VERDE

Il verde di arredo dovrà prevedere l'utilizzo di elementi vegetali che mantengano l'equilibrio dell'ambiente e modalità di piantagione che riproducano il più possibile la disposizione naturale.

In particolare le essenze vanno individuate tra le specie vegetali autoctone, tipiche dell'ambiente marino mediterraneo, rustiche, con ridotte necessità idriche e di mantenimento e utilizzando, preferibilmente, le tecniche di xerogiardiniera, ovvero l'individuazione e l'uso preferenziale delle "xerofite", piante capaci di tollerare difficili condizioni climatiche e la cui scelta, molto ampia, è in grado di soddisfare anche criteri ornamentali.

Gli spazi di pertinenza delle strutture turistiche dovranno essere adeguatamente sistemati a verde: i progetti, sia per la realizzazione di nuove strutture, che per gli interventi sui manufatti esistenti, dovranno essere corredati da elaborati che illustrino in maniera dettagliata le essenze previste e le sistemazioni.

Le essenze da utilizzare per il verde sono suddivise in:

- a) alberi ad alto fusto (h = 4÷5 metri);
- b) arbusti medio alti (h = 2÷3 metri);
- c) arbusti medio bassi (h 0,5÷1,5 metri);
- d) cespugli bassi o siepi (h = 0,3÷0,5 metri);

ed hanno funzioni di difesa dal vento, dal sole e dal rumore, rivestimento di scarpate, chiusura ed apertura di angoli di visuale, arredo di impianti balneari e di zone attrezzate, valorizzazione della biodiversità, sicurezza del transito pedonale.

L'elencazione di cui sopra vale anche per la messa a dimora di essenze nelle spiagge libere e nelle aree di sosta.

PAD
EBOLI



URBAN
CENTER
ASSESSORATO SVILUPPO
ECONOMICO E PATRIMONIO